

4

Il Sole 24 Ore Sabato 26 Agosto 2023 - N.234

Primo Piano  
Ambiente & Burocrazia

30 anni

LE GARANZIE POST CHIUSURA  
Le norme di fonte europea fissano in tre decenni la durata della responsabilità dell'appaltatore per gli eventuali danni provocati dalla discarica



SCAMBIO D'INFORMAZIONI  
Tra le richieste della Bicamerale anche la possibilità, attraverso l'Ivass, di verificare le società estere che operano nel mercato delle garanzie

# Polizze false e garanzie scoperte, Il nuovo business dell'ecomafia

**Callarme.** Un'indagine della Dda di Brescia, confluita nei lavori della Commissione bicamerale, svela la minaccia finanziaria che grava sulla gestione delle discariche e i rischi alla chiusura dei siti

Alessandro Galimberti  
MILANO

Tra il business della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti - un fenomeno monitorato da decenni dalle Direzioni antimafia di mezz'Italia - irrompe quello delle polizze assicurative e delle fidejussioni false a garanzia dei siti discarica. Questo ramo di attività criminale, segnalato per la prima volta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ad hoc nella scorsa legislatura, per quanto ancora sotto traccia, sembra però destinato a provocare conseguenze molto gravose alla fine del ciclo vitale dei siti di smaltimento.

In forza della direttiva Ue 2008/50, che aggiorna la precedente del 1999, i gestori delle discariche devono prestare garanzie finanziarie o «qualsiasi altra equivalente» per assicurare che tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione siano rispettati, compresi quelli relativi alla procedura di chiusura e alla successiva gestione dell'area. Nel recepimento italiano della direttiva (Dlgs 36/2003 e 154 del 2006) le coperture finanziarie in garanzia sono state stabilite per due fasi: la prima relativa all'attivazione e alla gestione operativa della discarica secondo le prescrizioni dell'autorità pubblica, la seconda riguarda invece la gestione successiva alla chiusura - per le operazioni di manutenzione, sorveglianza e controlli

e deve essere trattenuta dall'ente locale committente per almeno trent'anni. Proprio l'onerosità della garanzia, viste le poste in gioco, e la durata davvero "epocale" dell'assicurazione-fidejussione obbligatoria hanno di fatto allontanato da questo mercato il sistema bancario e quello assicurativo, considerata la bassa remuneratività e la difficoltà di governare un rischio su cui pesano enormi variabili - non ultima quella dell'interessamento dell'autorità giudiziaria.

Era stata proprio la Direzione distrettuale di Brescia a segnalare alla Commissione parlamentare, tre anni fa, la nuova tipologia del mercato parallelo - e ovviamente illegale - delle coperture finanziarie per gli appalti sulle discariche.

L'inchiesta lombarda era partita dal settore dei servizi ambientali, seguendo movimenti di rifiuti e di capitali intorno a un presunto traffico illecito in Lombardia, ma aveva poi presto intercettato «diversi altri ambiti dell'economia e della finanza in contatto con il mondo dello smaltimento dei rifiuti». In particolare, la Dda segnalava polizze assicurative false, poste a garanzia di impianti industriali e appalti pubblici, «assicurazioni e fidejussioni che dovrebbero garantire la collettività contro eventuali danni causati da un'attività produttiva o dal fallimento di un'impresa - in realtà fasulle e prive di reale copertura finanziaria».



La direttiva sulle discariche. I gestori delle discariche devono prestare garanzie sul rispetto dell'autorizzazione

Si scopre così il velo su «società assicurative vere e proprie con sede in Romania e Bulgaria, dietro cui però non esiste una reale copertura finanziaria; e polizze "false", i cui documenti ingannevoli e creati ad arte proverrebbero da «antichi e prestigiosi Paesi dell'Unione europea». Un domino di contratti truffa e carte bollate clonate maldestramente da Internet destinate però, nel lungo termine, a creare un'altra voragine nei conti pubblici.

**Società con sede in Romania e Bulgaria offrono coperture che si rivelano inesistenti**

# Ripristinare trasparenza con tempistiche più brevi e clausole posticipate

Le proposte

Sarebbe utile predisporre contratti tipo e istituire un fondo nazionale

Paola Fico

Le garanzie finanziarie per la gestione delle discariche sono previste dall'articolo 14, Dlgs 36/2003 che obbliga il gestore a costituirle in favore dell'ente che ne autorizza realizzazione ed esercizio. Le garanzie sono due: una riguarda attivazione e gestione operativa della discarica (comprensiva delle procedure di chiusura, "capping"), l'altra l'adempimento delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione ed è «comparata alla capacità autorizzata» e alla classificazione della discarica. È trattenuta per almeno due anni (ma, di fatto, è correlata alla durata dell'autorizzazione). L'altra riguarda la gestione post operativa (cioè successiva alla chiusura dell'impianto), assicura l'esecuzione puntuale delle procedure di smaltimento della discarica ed è «comparata al costo complessivo della gestione. È trattenuta per almeno trent'anni. In entrambi i casi, autorizzazione e garanzie possono essere concesse per lotti. Le garanzie finanziarie sono costituite in base all'articolo 1, legge 348/1982 e sono rappresentate da cauzione, polizza assicurativa e fidejussione bancaria, dove quest'ultima, però non è attrattiva per le banche per la indeterminazione della valutazione del

rischio, dovuta alla durata.

La Relazione parlamentare ha evidenziato le difficoltà lamentate da gestori di impianti, banche e assicurazioni che, tutti ascoltati dalla Commissione, hanno criticato l'eccessivo periodo delle polizze perché aumentando il rischio aumentano il premio e hanno ribadito la necessità di rivisitare il quadro legislativo di riferimento, con particolare riguardo a: fissazione della durata della polizza fidejussoria in cinque anni, possibilità di sottoscrivere la garanzia post gestione solo all'inizio effettivo della fase post mortem. Si sono aggiunte la necessità di definire schemi di contratti tipo e l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia per affiancare o rassicurare le garanzie rilasciate da operatori privati.

La Relazione ha suggerito anche la verifica di autenticità della firma; la richiesta della documentazione in originale o copia autentica; la traduzione asseverata e la legalizzazione della firma sul contratto stipulato con soggetti esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche (in base alla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari); il coinvolgimento dell'Ivass per valutare le polizze prima del rilascio dell'autorizzazione e richiedere informazioni all'omologo istituto straniero (se il soggetto ha sede all'estero); una lista di operazioni o soggetti sospetti in condivisione con altri soggetti pubblici; l'analisi dei bilanci annuali per verificare la compatibilità tra la gestione finanziaria del sito e le caratteristiche delle garanzie.



«...tutti gli artigiani devono lottare contro la tendenza tradizionale dell'epoca, nel tentativo di produrre il bello, anziché la trovata commerciale, e di dare una finitura artistica e non dozzinale alla loro opera... siamo i rappresentanti dell'artigianato che si è estinto nella produzione commerciale. Facciamo perciò del nostro meglio per diventare i migliori artigiani possibili... Ad ogni modo, educiamoci ad essere buoni lavoratori, questo ci darà una vera comprensione di tutto ciò che è valido in arte...»



\_casacontemporanea\_casatradizionale\_lab\_design\_materiali

# perego 1963

via Combattenti - Località Taccona - 20835 Muggiò - Monza Brianza - Italy  
t. +39 039 736139 - info@perego1963.it - www.perego1963.it

100% Made in Italy

# Ripristinare trasparenza con tempistiche più brevi e clausole posticipate

**Sarebbe utile predisporre contratti tipo e istituire un fondo nazionale**

Paola Ficco

Le garanzie finanziarie per la gestione delle discariche sono previste dall'articolo 14, Dlgs 36/2003 che obbliga il gestore a costituirle in favore dell'ente che ne autorizza realizzazione ed esercizio. Le garanzie sono due: una riguarda attivazione e gestione operativa della discarica (comprensiva delle procedure chiusura, "capping"); assicura l'adempimento delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione ed è «commisurata alla capacità autorizzata» e alla classificazione della discarica. È trattenuta per almeno due anni (ma, di fatto, è correlata alla durata dell'autorizzazione). L'altra riguarda la gestione post operativa (cioè successiva alla chiusura dell'impianto), assicura l'esecuzione puntuale delle procedure di dismissione della discarica ed è «commisurata al costo complessivo» della gestione. È trattenuta per almeno trenta anni. In entrambi i casi, autorizzazione e garanzie possono essere concesse per lotti. Le garanzie finanziarie sono costituite in base all'articolo 1, legge 348/1982 e sono rappresentate da cauzione, polizza assicurativa e fideiussione bancaria, dove quest'ultima, però non è attrattiva per le banche per la indeterminazione della valutazione del rischio, dovuta alla durata. La Relazione parlamentare ha evidenziato le difficoltà lamentate da gestori di impianti, banche e assicurazioni

che, tutti ascoltati dalla Commissione, hanno criticato l'eccessivo periodo delle polizze perché aumentando il rischio aumenta il premio e hanno ribadito la necessità di rivisitare il quadro legislativo di riferimento, con particolare riguardo a: fissazione della durata della polizza fideiussoria in cinque anni, possibilità di sottoscrivere la garanzia post gestione solo all'inizio effettivo della fase post mortem. Si sono aggiunte la necessità di definire schemi di contratti tipo e l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia per affiancare o riassicurare le garanzie rilasciate da operatori privati. La Relazione ha suggerito anche la verifica di autenticità della firma; la richiesta della documentazione in originale o copia autentica; la traduzione asseverata e la legalizzazione della firma sul contratto stipulato con soggetti esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche (in base alla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari); il coinvolgimento dell'Ivass per valutare le polizze prima del rilascio dell'autorizzazione e richiedere informazioni all'omologo istituto straniero (se il soggetto ha sede all'estero); una lista di operazioni o soggetti sospetti in condivisione con altri soggetti pubblici; l'analisi dei bilanci annuali per verificare la compatibilità tra la gestione finanziaria del sito e le caratteristiche delle garanzie. © RIPRODUZIONE RISERVATA.